



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/17 DEL 14.10.2020

Oggetto: Atto di indirizzo per lo smaltimento in discarica di secco residuo non trattato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 48/28 del 2.12.2014.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 è stata recepita dallo Stato italiano la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti. L'articolo 7, comma 1, del citato decreto prescriveva che i rifiuti potessero essere conferiti in discarica solo dopo trattamento, precisando che questa disposizione non si applicasse:

- ai rifiuti inerti il cui trattamento non fosse tecnicamente fattibile;
- ai rifiuti il cui trattamento non contribuisse al raggiungimento delle finalità di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana.

La norma, tuttavia, non forniva i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non fosse necessario ai predetti fini, demandando a ISPRA la loro individuazione.

Nelle more dell'individuazione dei predetti criteri tecnici, al fine di contenere i costi ambientali, energetici ed economici della gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 48/28 del 2.12.2014, ha approvato uno specifico atto di indirizzo in cui sono state stabilite le condizioni per il conferimento in discarica del secco residuo non trattato, dando attuazione a quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008.

La medesima previsione è contenuta nell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016. Il Piano regionale, nel confermare la validità delle condizioni generali riportate nell'atto di indirizzo del 2014, ne ha previsto la riformulazione a seguito della definizione, da parte dello Stato, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non è necessario il trattamento prima del conferimento di rifiuti urbani in discarica.

A tale proposito, l'Assessore riferisce che recentemente, con l'emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, è stata recepita in ambito nazionale la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che ha modificato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.



In particolare, il decreto legislativo n. 121/2020 ha sostituito l'art. 7 del decreto legislativo n. 36/2003, e ha fornito, attraverso l'introduzione dell'allegato 8, i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica di alcuni rifiuti urbani. Con riferimento al secco residuo da raccolta differenziata, la nuova norma prevede il rispetto di condizioni relative al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica, al conseguimento della percentuale di raccolta differenziata, al valore dell'IRDP del rifiuto e al contenuto percentuale di materiale organico putrescibile da determinare attraverso analisi merceologica.

Conseguentemente, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di modificare la deliberazione n. 48/28 del 2.12.2014 stabilendo che le condizioni da rispettare, affinché gli Enti locali possano conferire direttamente in discarica il secco residuo non trattato, siano quelle di cui all'allegato 8 del D. Lgs. n. 36/2003, che si elencano di seguito:

- a.1) nel territorio provinciale di appartenenza dell'Ente locale sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003;
- a.2) l'Ente locale conferente abbia conseguito una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;
- a.3) il titolare dell'impianto di trattamento/smaltimento di riferimento dovrà dimostrare, con oneri a carico degli Enti Locali conferenti e che richiedano l'esenzione dal trattamento, che il secco residuo prodotto presenti un valore dell'IRDP < 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹ *h⁻¹, da misurarsi secondo quanto previsto nel citato allegato 8.

In alternativa alle predette condizioni, gli Enti locali potranno altresì conferire direttamente in discarica il secco residuo non trattato nel rispetto delle seguenti condizioni di cui all'allegato 8 del D. Lgs. n. 36/2003:

- b.1) nel territorio provinciale di appartenenza dell'Ente locale sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003;
- b.2) l'Ente locale conferente abbia conseguito una percentuale di raccolta differenziata pari



- almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;
- b.3) il titolare dell'impianto di trattamento/smaltimento di riferimento dovrà dimostrare, con oneri a carico degli Enti Locali conferenti e che richiedano l'esenzione dal trattamento, che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm).

Al fine di garantire il rispetto della gerarchia integrata dei rifiuti e minimizzare gli impatti ambientali potenzialmente legati al conferimento diretto in discarica del secco residuo da raccolta differenziata, tale conferimento potrà avvenire nei bacini territoriali serviti da un impianto di termovalorizzazione in esercizio e nei limiti delle quantità di rifiuti che eccedono le potenzialità disponibili di valorizzazione energetica.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

di modificare l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 48/28 del 2.12.2014, stabilendo che le condizioni da rispettare per il conferimento in discarica del secco residuo non trattato siano quelle di cui all'allegato 8 del D.Lgs. n. 36/2003, descritte in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda